

### CITTA' DI NOLI

NUOVO
REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE

- ADOTTATO IL 29.4.83 CON D.C.C. No 36
- APPROVATO IL 6.9.84 CON D.P.G.R. Nº 1029
- PRESCRIZIONI ACCOLTE CON D.C.C. DEL 19.10.1984, Nº 95

ESTENSORI

AVV.RENZO RATTI

ARCH, NICOLO' CAMPORA

DEL. C.C. m.55/2000

#### DELIBERA

a) DI ADOTTARE una modifica al Vigente del Regolamento Edilizio Comunale, per i motivi espressi in narrativa sostituendo l'art.8. I° comma, (Commissione Edilizia: Composizione) con il seguente:

#### ART.8

#### E' costituita la Commissione Edilizia composta:

- dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Noli Sezione Urbanistica o suo delegato da nominarsi tra il personale Tecnico dipendente del Comune di Noli;
- 2) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- 3) da un architetto scelto nella terna proposta dall'Ordine Professionale competente;
- 4) da un ingegnere scelto nella terna proposta dall'Ordine Professionale competente;
- 5) da un geometra scelto nella terna proposta dal Collegio Professionale competente;
- 6) da un geologo scelto nella terna proposta dall'Ordine Professionale competente,
- 7) da un esperto in materie giuridiche, con particolare riguardo alla legislazione urbanistica, al quale è assegnata la Presidenza della Commissione stessa;
- 8) -dal Sindaco o suo delegato, membro di diritto con diritto di voto;
- b) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata alla Regione Liguria per i seguiti di competenza, dopo l'intervenuta esecutività;

### INDICE

### T I T O L O 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.	1	-	Oggetto del regolamento	pag.	1
ART.	.2	-	Opere soggette a concessione di edificare ed autoriz- zazione	pag.	1
ART.	3	-	Opere prescritte dall'Auto-	pag.	1
ART.	4	-	Domanda di concessione di e dificare	pag.	2
ART.	5	-	Elaborati tecnici da allega re alla domanda di conces - sione	pag.	2
ART.	6	-	Domanda di autorizzazione ed elaborati tecnici da allegare	pag.	7
ART.	7	-	Piano di lottizzazione - domanda	pag.	8
ART.	8	~	Composizione della Commis- sione Edilizia	pag.	9
ART.	9	-	Commissione edilizia inte- grata ex L.R. 15/1980	pag.	11
ART.	10	-	Funzionamento della Commissione Edilizia	pag.	11

ART.	11	-	Funzionamento della Commissione edilizia integrata	pag.	12
ART.	12	-	Competenze della Commissione edilizia	pag.	12
ART.	13	-	Validità della concessione di edificare	pag.	12
ART.	14	-	Inizio lavori	pag.	13
ART.	15	-	Direttore dei lavori e costru	pag.	14
ART.	16	-	Cartello indicatore	pag.	14
ART.	17	-	Sospensione dei lavori	pag.	15
ART.	18	-	Sanzioni amministrative e pe- nali	pag.	15
ART.	19	-	Vigilanza sulle costruzioni	pag.	15
ART.	20	-	Ultimazione dei, lavori - Abi- tabilità o agibilità	pag.	16
ART.	21	-	Altezza minima interna dei lo cali destinati alla residenza, Uffici, studi professionali	pag.	17
ART.	22	-	Altezza minima interna dei lo- cali pubblici, ad uso pubblico e/o commerciale	pag.	17
ART.	23	-	Altezza minima per locali og- getto di intervento di manu - tenzione ordinaria, straordi- naria e restauro conservativo	pag.	17
ART.	24	-	Superfici abitabili di nuova realizzazione e di ristruttu razione	pag.	18

### III

ART. 25 -	Temperatura ed umidità dei locali di abitazione di nuova realizzazione ne	pag.	19
ART. 26 -	Fattore luce e superfici finestra- te nei locali abitabili di nuova realizzazione	pag.	20
ART. 27 -	Cucine o posti di cottura nei lo- cali abitabili di nuova realizza- zione e di ristrutturazione	pag.	20
ART. 28 -	Stanza da bagno nei locali abita- bili di nuova realizzazione	pag.	21
ART. 29 -	Norme tecniche per la stabilità delle costruzioni	pag.	21
ART. 30 -	Isolamento termico degli impianti	pag.	21
ART. 31 -	Caratteristiche generali per le cabine di distribuzione dell'ener gia elettrica negli edifici	pag.	22
ART. 32 -	Monumenti e rinvenimenti archeolo gici	pag.	24
ART. 33 -	Decore e sicurezza degli spazi	pag.	24
TITOLO	2° - NORME URBANISTICHE - EDILIZIE		
ART. 34 -	Norm e generali sugli S.U.A. di iniziativa privata	pag.	26
ART. 35 -	Rapporto tra volume edificato e servizi	pag.	27
ART. 36 -	Rilascio di singole concessiona previa approvazione dello S.U.A.	pag.	27
ART. 37 -	Cortili, chiusi chiostrine	pag.	27

	ART	•	38	-	Bassi fabbricati pertinenziali Pertinenze di un fabbricato	pag.	28
	ART		39	-	Parcheggi privati	pag.	28
	ART		40	-	Prospetti dei fabbricati	pag.	29
	ART		41	-	Gronde e canali di discesa	pag.	30
	ART		42	-	Marciapiedi	pag.	30
	ART	. 4	43	-	Intercapedini	pag.	31
	ART	. 4	14,	-	Muri di sostegno	pag.	31
	T I	Ţ	0	r o	3° ELEMENTI DI ABITABILITA'		
	ART	. 4	15	-	Classificazione dei locali	pag.	33
	ART	. 4	16	-	Caratteristiche dei locali	pag.	34
	ART	. 4	7	1-	Areazione ed illuminazione	pag.	35
	ART	. 4	8	-	Sottotetti e seminterrati abi- tabili	pag.	36
	ART	. 4	9	-	Scale	pag.	37
	ART	. 5	0	-	Muri perimetrali e solai di co pertura	pag.	37
	Ī I	Ŧ	0	L O	4 NORME IS IENICHE		
	ART.	5	1	-	Igiene del suolo e dell'abitato	pag.	38
	ART	5	2		Scarico della acque bianche e n		38
A	RT.	53	3	- I	Pozzi neri - fosse biologiche	pag.	39

ART.	54	~	Rifiuti solidi pag.	39
ART.	55	-	Canne fumarie pag.	39
ART.	56	-	Approvigionamento idrico pag.	40
ART.	57	-	Impianti domestici G.P.L pag.	40
ART.	58	-	Impianti di riscaldamento pag.	41
ART.	59	-	Impianti elettrici pag.	42
ART.	60	-	Servizi igienici pag.	42
ART.	61	-	Edifici per l'agricoltura pag.	43
ART.	62	-	Concimate pag.	44
			•	
Ŧ I 7	0	L	0 5 - NORME DI ESECUZIONE	
ART.	63	-	Recinzioni pag.	45
ART.	64	-	Norme di sicurezza e di deco ro -ripristini pag.	45
ART.	65	-	Demolizioni pag.	47
<b>4</b> T 49	0	т.	O 60 - MODWE DARMINOTARI	

### ART. 66 - TINTEGGIATURE FACCIATE ..

pag. 49

### T I T O L O 1º - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Su tutto il territorio comunale chiunque intenda intraprendere l'attività edilizia, altre attività ad essa connesse, opere che modifichino l'ambiente urbano nel territorio, deve sottostare alla disciplina del presente regolamento, alla legge urbanistica del 17 agosto 1942, nº 1150 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alle altre leggi statali e regionali.

### ART. 2 - OPEHE SOGGETTE A CONCESSIONE DI EDIFICA-RE EL AUTORIZZAZIONE

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è su bordinata a concessione da parte del Sindaco, ai sensi della legge 28/1/1977, nº 10, fatti salvi gli interventi che, ai sensi della vigente normativa, sono soggetti a semplice autorizzazione.

### ART. 3 - OPERE PRESCRITTE DALL'AUTORITA'

Quando il Sindaco abbia notizia che un edificio o altra opera permanente o provvisoria minacci rovina, provvederà a far eseguire i necessari accertamenti al fine di tutelare l'igiene o la pubblica sicurezza.

Il proprietario deve adempiere puntualmente alle prescrizioni del Sindaco contenute nei provvedimenti di urgenza emanati.

Il Sindaco, oltre che adottare provvedimenti ur genti, quando vi siano costruzioni pericolose per la

pubblica incolumità e pregiudizievoli sotto il profilo igienico, può fare eseguire direttamente le opere atte ad eliminare il pericolo, opere che devono essere rimborsate dal proprietario dell'immobile.

### ART. 4 - DOMANDA DI CONCESSIONE DI EDIFICARE

La demanda di concessione deve essere diretta al Sindaco su carta legale e comprendere:

- la descrizione sommaria e l'ubicazione dell'opera per cui si richiede la concessione (riferimenti catastali e di P.R.G.);
- le generalità, la firma e l'indirizzo del proprietario dell'area e/o dell'immobile, o di chi abbia titolo per richiedere la concessione;
- le generalità, la firma, il numero ed il luogo di iscrizione all'Albo professionale del progettista;
- l'eventuale richiesta di convenzionamento.

Ogni variazione in merito deve essere preventivamente comunicata al Sindaco.

La domanda deve essere corredata dai documenti spe cificati negli articoli che seguono.

### ART. 5 - KLABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALIA DOMANDA DI CONCESSIONE

Per tutte le costruzioni da eseguire, ampliare, mo dificare o demolire, gli elaborati a corredo della doman da di concessione edilizia devono essere in numero di tre copie, piegati in formato UNI, di cui una in bollo, regolarmente firmati dal proprietario e dal progettista, contenenti:

### 5.1 - Nuove costruzioni

- a) Relazione nella quale devono essere precisati:
  - l'ubicazione, la dimensione e le eventuali ca

ratteristiche d'uso del terreno da asservire all'opera in progetto;

- gli estremi completi del tipo di provenienza della proprietà del terreno, con la precisazione dei frazio namenti già effettuati ed eventualmente di quelli da effettuare:
- il computo dettagliato del volume delle costruzioni eventualmente già esistenti sul terreno da asservire e del volume della nuova costruzione progettata, anche ai fini degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzione, nonchè il rapporto tra il volume complessivo di dette costruzioni e la area del terreno da asservire:
- le destinazioni d'uso previste, la loro distribuzio ne nelle varie parti dell'edificio e le caratteri stiche tipologiche della costruzione, con particola re riguardo alle strutture portanti ed a tutte le finiture esterne, copertura compresa;
- la consistenza delle eventuali opere di urbanizzazio ne primaria a servizio della costruzione in esame ed i relativi allacci a strade, fognatura, acquedotto e pubblica illuminazione;
- i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazio ne, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione, ai sen si della L. 24.2.74, nº 64;
- i risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici, ai sensi del D.M. 21/1/1981 (Art.A3 delle norme tecniche ad esso allegate).
- b) certificato catastale attuale della proprietà, rilascia to dal competente U.T.E., ed estratto di mappa ove sia riportata la esatta superficie da asservire.
  - provvedimenti abilitativi previsti dalla vigente nor mativa.
- c) Stralcio delle previsioni di P.R.G. relativo alla proprietà, con estratto della normativa ed indicazione della zonizzazione, delle strade, dell'orientamento e del perimetro del lotto interessato.
- d) Progetto formato almeno dai seguenti elaborati:

- documentazione fotografica della località in forma to non minore di cm. 18 x 24, con l'indicazione del la posizione e delle dimensioni della costruenda epera;
- planimetria generale della località in scala 1:2000, aggiornata ed estesa per un raggio di almeno 200 mt. a partire dell'opera progettata, comprendente: l'indicazione in rosso dell'opera, la indicazione in ver de dell'area da asservire, l'erientamento, la denomi nazione dei luoghi e gli estremi catastali dei terre ni interessati e di quelli confinanti, nonchè l'indicazione delle volumetrie esistenti, diversificate per stato di conservazione, per destinazione d'uso e delle eventuali alberature esistenti;
- planimetria quotata in scala 1:200 del lotto contenente: l'individuazione delle volumetrie esistenti, indicando quelle da mantenere anche parzialmente e quelle da demolire, l'esatto ingombro e l'orientamen to dell'opera in progetto, la distanza dai confini di proprietà, le larghezze delle strade adiacenti, gli spazi riservati a verde o a parcheggio, sia pubblico che privato, tutti gli edifici circostanti con la in dicazione esatta della loro altezza, i nomi dei proprietari confinanti; inoltre devono essere indicate le principali quote del terreno, con particolare riguardo a quelle dei vertici estremi della proprietà, a quelle del ciglio di eventuali strade ed alla quota del terreno naturale in corrispondenza del punto più basso del perimetro dell'opera progettata ("punto fisso"):
- tutte le piante, sezioni e prospetti necessari per dimostrare chiaramente le caratteristiche dell'opera, in scala 1:100;
- particolari di prospetto, in scala non inferiore a 1:20, con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore; analoghi particola ri sono richiesti per recinzioni e cancellate;
- schema degli impianti: idrico-sanitario, fognario, e lettrico, di riscaldamento;
- relazione geologica attestante la idoneità del terre no alla edificazione;
  - -planimetria in scala non inferiore a 1:500 con indi-

- cati gli allacciamenti a strade, acquedotto e fognatura nonchè gli esistenti punti luce della pubblica illuminazione.
- e) Relazione tecnica dell'impianto termico (compreso, se previsto, l'impianto centralizzato per la produzione di acqua calda) ed una documentazione idenea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isola mento termico, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 17 L. 30/4/1976 n° 373 e S.m. .

### 5.2- Interventi sull'esistente

- a) Relazione, nella quale devono essere precisati:
  - l'ubicazione dell'immobile e dell'area di sua pertinenza;
  - gli estremi completi del tipo di provenienza della proprietà;
  - il computo del volume e delle superfici di solaio esistenti:
  - le destinazioni d'aso previste e la loro distribu zione nelle varie parti dell'edificio e le caratteristiche tipologiche della costruzione;
  - la consistenza delle urbanizzazioni primarie al servizio della costazione in zona.
- b) Certificato catastale attuale di proprietà rilascia to dal competente Ufficio Tecnico Erariale e altri documenti comprovanti la proprietà all'atto di presentazione della domanda, per tutte le parti oggetto di intervento.
- c) Stralcio di P.R.G., con l'indicazione dell'immobile e dell'area di pertinenza, la normativa di zona, le strade esistenti e l'orientamento.
- d) Progetto, formato almeno dai seguenti elaborati:
  - documentazione fotografica di tutte le facciate e di quant'altro interessi per la buona conoscenza za dell'immobile allo stato attuale;
  - rilievo in scala 1:100 di tutti i piani e di tut ti i prospetti, ed almeno una sezione atta a rap presentare, ove esiste, l'altezza del colmo del

tetto e l'inclinazione delle falde, nonchè le quote di solaio riferite al marciapiede della via principale, ed i principali materiali;

- progetto completo di piante, prospetti e sezioni alla scala 1:100;
- tavole di raffronto di tutti gli elaborati di proget to con indicato in giallo le demolizioni e gli scavi, ed in rosso le nuove costruzioni e riempimenti;
- particolari di prospetto in scala non inferiore a 1:20, con indicazione di materiali, colori ed eventuali recinzioni o cancellate;
- schema degli impianti idrico-sanitario, fognario, elettrico, di riscaldamento;
- planimetria in scala non inferiore a 1:500 con indicati gli allacciamenti a strade, acquedotto e fognatura nonchè gli esistenti punti luce della pubblica illumi nazione.

#### 5.3 - Caratteri generali

In particolare, per gli edifici, devono essere presentati tutti i prospetti, le piante di ogni piano (compresi gli interrati ed il sottotetto), la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le sovrastrutture o volumi tecnici, almeno una sezio ne verticale con le quote riferite al "punto fisso", indicato nella planimetria 1:200, che tagli l'edificio, secondo la linea di massima pendenza del terreno, per una estensione di almeno 20 mt. a monte e 20 mt. a valle.

Sulle sezioni e sulle piante del piano terreno devono essere indicati esplicitamente sia il "punto fisso" che le quote del terreno prima e dopo la sistemazione progettata, con particolare riguardo a quelle corrispondenti al perimetro dell'edificio.

Nelle planimetrie e nelle piante di progetto devono essere esattamente indicate tutte le opere di urbanizzazione primaria (le esistenti in nero e le progettate in resso).

Ogni pianta o sezione deve essere quotata nel le sue principali dimensioni: larghezze esterne ed interne di ogni locale, larghezza delle aperture, spes sore dei muri, altezze nette dei piani, spessore dei selai, altezza totale dell'edificio. In caso di contrasto tra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime.

### ART. 6-DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ED ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE

La domanda di autorizzazione deve essere diret ta al Sindaco su carta legale e comprendere:

- la descrizione sommaria e l'ubicazione dell'opera per cui si richiede l'autorizzazione;
- le generalità, la firma e l'indirizzo del poprieta rio dell'area o dell'immobile, o di chi abbia tito lo per richiedere l'autorizzazione.

Ogni variante in merito deve essere preventivamente comunicata al Sindaco.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

- relazione illustrativa degli interventi previsti;
- stralcio planimetrico dello S.U.G., con l'indicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- disegni in scala adeguata e fotografie, tali da do cumentare le caratteristiche e la destinazione del l'opera o dell'intervento proposto;
- tavole di raffronto nel caso si operino demolizioni e nuovi interventi, con la indicazione delle pri me in giallo e delle seconde in rosso.

Nel caso di interventi nei centri storici e nelle zone vincolate ex lege 1497/1939, alla domanda di autorizzazione deve altresì essere allegata:

- documentazione fotografica a colori dettagliata:
- rappresentazione dello stato attuale in scala adegua ta;
- indicazione dei materiali e delle tinteggiature.

. In the state of the second

### ART. 7 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE - DOMANDA

Il proprietario, e gli aventi titolo che intendano lottizzare aree a scepo edilizio, devono presentare apposita richiesta in bollo al Sindaco, corredata dal Piano di Lottizzazione.

I documenti del Piano di Lottizzazione, redatti da un architetto o un ingegnere, iscritti ai rispetti vi albi professionali, devono essere costituiti da:

- relazione illustrativa del progetto che precisi anche le fasi di attuazione dello stesso;
- documentazione fotografica dello state di fatto;
- estratto di mappa e certificato catastale degli immobili in eggetto;
- stralcio delle tavole di pregetto dello Strumento Urbanistice Generale, relativo alla zona in questio ne, con la indicazione dell'area di intervento;
- stralcio della normativa di attuazione dello S.U.G., concernente i tipi di intervento consentiti nella zona in questione;
- accordo preliminare fra ENEL o altra Società, Ente o impresa fornitari di energia elettrica;
- tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicati:
  - a) superficie totale della lottizzazione;
  - b) superfici corrispondenti alle diverse destinazio ni d'uso e le relative percentuali;
  - c) volume edificabile suddiviso per lotti e totale;
  - d) rapporto di copertura di ogni singolo lotto;
  - e) indici di fabbricabilità territoriale e fondiari.
- rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala non inferiore a 1:200, con l'indicazione dei capisaldi di riferimento;
- planimetria quotata in scala non inferiore a 1:200 dell'assetto complessivo dell'area, con indicazione di tutti gli edifici previsti, della sistemazione del terreno e dell'organizzazione dei servizi e della viabilità;
- schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edilizi

previsti in progetto;

- schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria, con indica zione dei rispettivi allacciamenti alle reti di di stribuzione esistenti;
- elaborati atti a dimostrare la rispondenza dell'in tervento ai requisiti di risparmio energetico dettati dalla legislazione vigente in materia, nei qua li devono essere indicati:
  - a) analisi del microclima locala,
  - b) previsione sulle modificazioni del microclima lo cale conseguenti alle scelte dello S.U.A.,
  - c) valutazioni sul bilancio termico degli edifici determinate dalle caratteristiche tipologiche, tec nologiche e di conforto ambientale;
- prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in numero sufficiente ad assicurare la piena comprensione del progetto;
- modalità di attuazione del progetto;
- schema di convenzione, avente i contenuti previsti dall'art. 28, 5° comma L.U. nº 1150/1942.

E' facoltà del Comune, nel corso dell'esame del Piano di Lottizzazione, richiedere qualsiasi altra do cumentazione ritenuta necessaria a meglio chiarire le caratteristiche del Piano.

L'approvazione del Piano di Lottizzazione avver rà nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia.

L'esecuzione delle opere previste è comunque subordinata al rilascio delle singole concessioni di e dificare, fermo restando che gli oneri accollati ai privati non possono essere inferiori a quelli di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 10/1977 ed ai relativi provvedimenti applicativi.

### ART.8 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è composta:

1) dal Sindaco, o da un Assessore delegato, che con-

voca la Commissione e la presiede;

- 2) dal responsabile del servizio di igiene pubblica, i giene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale, o da altro medico dipendente dall'Unità Sanitaria Locale competente, nomi nato dal Comitato di gestione della stessa;
- 3) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 4) da due membri di nomina consiliare esperti in mate ria urbanistico-edilizia, di cui un membro su proposta della maggioranza consiliare ed un membro su proposta della minoranza consiliare;
- 5) da un architetto nominato dall'Ordine professionale competente;
- 6) da un ingegnere nominato dall'Ordine professionale competente;
- 7) da un geometra nominato dal Collegio competente;
- 8) da un esperto in materie giuridiche, con particola re riguardo alla legislazione urbanistica;
- da un cittadino di particolare e riconosciuta competenza in materia artistica;
- 10) dal Presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno o da un suo delegato.

Esercita la funzione di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario comunale o un impiegato del Comune designato dal Sindaco.

Il tecnico comunale può partecipare ai lavori della Commissione, su invito del Sindaco, in qualità di relatore senza diritto di voto.

I membri estranei all'Amministrazione comunale designati da parte di altri enti sono i componenti tec nici di cui ai nn.5,6,7,10; mentre membri designati dal Consiglio Comunale sono i componenti di cui ai nn.4,8,9 e membri di diritto i componenti di cui ai nn. 1,2,3 e 10.

La nomina dei membri designati deve essere fat ta dal Consiglio Comunale nel mese di novembre e resta no in carica per i due anni successivi e possono essere rieletti.

### ART.9 - COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA EX L.R. 15/1980

La Commissione Edilizia viene integrata con due esperti in materia di bellezze naturali nei casi e con le modalità previste dalla L.R. ligure 18/3/1980, nº 15 e sue modificazioni ed integrazioni.

### ART. 10 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è convocata almeno una volta ogni due mesi, o quando il Presidente lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere comunicato ai singoli componenti al meno cinque giorni prima di quello della riunione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggieranza dei componenti, e comunque in tale maggioranza dovranno essere presenti il Presidente ed almeno due dei membri designati dal Consiglio Comunale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame.

Qualora uno dei membri della Commissione sia auto re o comunque interessato al progetto in esame, deve de nunciare tale sua condizione ed astenersi dall'assistere all'esame ed alla votazione relativa.

La mancata partecipazione di un membro ai lavori della C.E. per tre volte consecutive, senza giustifica to motivo, comporta la decadenza della carica.

In tal caso il Sindaco sottopone la questione al Consiglio Comunale per i conseguenti provvedimenti di decadenza e di sostituzione.

I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere le motivazioni ed

indicare i veti favorevoli, i contrari e gli astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto e sono firmati dal Presidente e dal Segretario al termine di ogni riunione.

### ART. 11 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDI-LIZIA INTEGRATA

Le riunioni della Commissione Edilizia integrata sono valide con la presenza di almeno uno dei due esperti.

Quando il parere deliberato della C.E. si discosta dal voto anche di uno solo dei due esperti, il pa rere stesso deve essere congruamente motivato in rela zione alle specifiche argomentazioni formulate dall'esperto.

### ART. 12 - COMPRIENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia deve essere chiamata ad esprimere il proprio parere su tutte le opere pubbliche e private soggette a concessione di edificare, autorizzazione edilizia, su ogni questione urbanistica, edilizia ed estetica, nonchè su eventuali annulla menti di concessione di edificare.

Può essere altresi sentita in merito alle questioni inerenti l'abusivismo edilizio.

La Commissione può formulare proposte nell'ambi to delle materie per le quali ha competenza consultiva.

### ART. 13 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE

La concessione di edificare ha validità di mesi 12; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, la concessione decade e l'interessato deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione.

La decadenza della concessione si verifica quando le opere non siano state ultimate nel termine di 36 mesi dalla data di inizio, salve che det to termine venga prorogato ai sensi dell'art. 4, com ma 4°, della legge n° 10/1977, con motivato provvedi mento, per fatti estranei alla volontà del concessio nario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori, può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle loro particolari caratteristiche costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

### ART. 14 - INIZIO LAVORI

Almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavo ri, deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldo planimetrici cui deve essere riferita la costruzione, i punti di immis sione degli scarichi nella fognatura principale ed i punti di presa dell'acquedotto.

Il concessionario, decorsi i venti giorni suddetti, può iniziare i lavori stessi dandone comunica zione al Comune a mezzo di raccomandata.

Ai sensi dell'art. 1, 6° e 7° comma, della L.R. ligure n° 4/1974, costituisce inizio dei lavori l'impianto del cantiere e la esecuzione di opere volte all'effettiva realizzazione del fabbisogno; per contro non concreta inizio dei lavori la esecuzione di modesti scavi e sbancamenti, la sola posa di pilastri o quanto altro, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzato al risultato dell'effettuazione della costruzione.

Le operazioni di cui al primo comma, vengono effettuate a spese del richiedente che è tenuto, altresì, a redigere apposito verbale in doppio originale firmato da entrambe le parti.

### ART. 15 - DIRETTORE DEI LAVORI E COSTRUZIONE

Il titolare della concessione di edificare prima di dare inizio alle opere, deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del di rettore dei lavori, nonchè il nominativo è la residenza del costruttore.

Il Direttore dei Lavori ed il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell'inizio dei lavori, l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro affidato.

Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le moda lità di cui sopra.

Il committente titolare della concessione di edificare, il direttore dei lavori e l'assuntore dei la vori, sono responsabili di ogni inesservanza, così del le norme generali di legge o di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione di edificare.

### ART. 16 - CARTELLO INDICATORE

All'ingresso di ogni cantiere e comunque in posizione ben visibile da spazio pubblico, deve essere collocato un cartello contenente almeno le seguenti in formazioni:

- a) generalità e domicilio del titolare della concessione di edificare o dell'autorizzazione;
- b) generalità e domicilio del progettista, direttore e dell'esecutore dei lavori;
- c) estremi ed oggetto del titolo abilitativo concernente i lavori da eseguire.

All'interno del cantiere deve essere conservata una copia completa degli atti di progetto relativi ai lavori in corso di esecuzione.

Tale copia deve comunque essere messa in sito a disposizione dell'Autorità competente in materia di controllo sulla attività edilizia.

#### ART: 17 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il Sindaco, in caso di inesservanza delle norme di legge e delle modalità esecutive di cui alla conces sione o all'autorizzazione di edificare, al presente Regolamento ed alle norme degli strumenti urbanistici vi genti, ordina la immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 32 della legge urbanistica e successive modificazioni, con riserva dei provvedimenti definitivi che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, nonchè delle sanzioni previste al riguardo dalle leggi vigenti.

### ART. 18 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

L'inosservanza delle norme, prescrizioni e modali tà esecutive previste dalla legge 17 agosto 1942, nº1150 e successive modificazioni e dalla legge 28 gennaio 1977 nº 10, in quanto applicabile, nonchè del presente Rego lamento, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione di edificare, è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della citata legge nº 10/1977 e successive modificazioni. Fermo restando l'obbligo per il Sindaco di procedere alla denuncia del fatto alla competente Autorità Giudiziaria ai fini della applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 17.

### ART. 19 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Il Sindaco, tramite un funzionario comunale o un tecnico competente all'uopo incaricato, esercita la vigilanza sulle costruzioni in corso nell'ambito del territorio comunale, allo scopo di assicurare il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, del progetto approvato e delle prescrizioni della concessione di edificare o dell'autorizzazione.

Tale vigilanza è effettuata anche mediante il controllo degli allineamenti di perimetro, dal "punto fisso" di riferimento delle quote, del volume totale a struttura e copertura eseguite e della corrispondenza dell'opera al progetto, durante la visita di idone i

tà all'uso.

Ogni visita deve essere verbalizzata con atte stazione firmata dai presenti.

### ART. 20 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - ABITABILITA' O AG IBILITA'

I fabbricati di nuova costruzione o interessati da ricostruzione, gli ampliamenti e le ristrutturazio ni anche parziali, non possono essere occupati da per sone o da cose fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione di abitabilità per i locali adibiti ad abitazione e loro accessori, o di agibilità per gli altri locali, ai sensi degli artt. 220 e 221 del T.U. 27 luglio 1934 nº 1265.

Il titolare della concessione di edificare, ultimati i lavori, deve darne comunicazione al Comune e richiedere il rilascio dell'autorizzazione alla abitabilità o agibilità della costruzione o dei locali oggetto dell'intervento.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica a cura del direttore dei lavori e del progetti sta, in ordine allo stato di ultimazione dei lavori, una dichiarazione attestante l'adempimento di quanto previsto dalla legge 5 novembre 1971 nº 1086 sulle opere in cemento armato, dalla legge 27 dicembre 1941 nº 1570 sulla prevenzione degli incendi e della legge 30 aprile 1976 nº 373 sulle caratteristiche degli impianti tecnici negli edifici.

L'abitazione e l'occupazione anche parziale di alloggi o di altri locali che non abbiano ottenuto l'a bitabilità o l'agibilità, costituisce violazione dello art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e comporta l'applicazione delle sanzioni previste, oltre agli altri provvedimenti che saranno presi, caso per caso, per imporre l'adeguamento dell'edificio alle prescrizioni regolamentari.

## ART. 21 - ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI LOCALI DESTINATI ALLA RESIDENZA, UFFICI, STUDI PROFESSIONALI

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 5 luglio 1975, sia per gli interventi di nuova realizzazione che per quelli di ristrutturazione relativi ad interi corpi scala, l'altezza minima interna dei locali sopra indicati non deve essere inferiore a mt.2,70, riducibile a mt. 2,40 per locali accessori, e salvo quanto diversamente stabilito dallo Strumento Urbanistico Generale, e da S.U.A.

Nei locali con soffitti non orizzontali l'al tezza minima interna è di mt. 2,00 mentre quella me dia non deve essere inferiore a mt. 2,70.

# ART. 22 - ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI LOCALI PUBBLICI, AD USO PUBBLICO E/O COMMERCIALE

L'altezza minima interna dei 1 o c a l i pub blici o destinati all'uso pubblico e/o commerciale, non deve essere inferiore a mt. 3,50, salvo quanto diversamente stabilito dallo Strumento Urbanistico Generale e dalla vigente legislazione in materia.

# ART. 23 - ALTEZZA MINIMA PER LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINABIA E RESTAURO CONSERVATIVO

Nel caso di interventi di cui al titolo, nelle zone di conservazione e ristrutturazione sono consentiti per le residenze altezze inferiori a quelle fissate dall'art. 21 del presente Regolamento Edilizio quando sia dimostrato il precedente uso residenziale ed i locali destinati a tale uso non abbiano altez za inferiore ai mt. 2,30 ed i locali accessori non ri sultino inferiori ai mt. 2,00.

Per gli stessi casi d'intervento di cui all'art. 22 per i quali sia dimostrato il precedente uso pubbli co e/o commerciale, non debbono essere inferiori ai mt. 3.00.

### ART. 24 - SUPERFICI ABITABILI DI NUOVA REALIZZA-ZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE

Ai sensi degli artt. 2 e 3, 2º comma del D.M.San. 5 luglio 1975, le superfici minime da adibire a residenza restano fissate così:

### 1 - Edifici ad uso residenziale

- 1.1 Alloggi del tipo monostanza:
  - a) non sono consentiti in edifici unifamiliari;
  - b) in edifici plurifamiliari la superficie minima abitabile è fissata in 28 mq.
  - c) la quantità di alloggi di superficie minima non può eccedere il 30%
- 1.2 Alloggi a più stanze: deve essere sempre assicurata una superficie minima di mq. 14 per abitante fino a 4 abi tanti, e mq. 10 per ogni abitante successivo.

Le stanze da letto debbono avere una super ficie minima di mq. 9 per una persona e mq. 14 se per due persone; ogni alloggio deve es sere dotato di una stanza a soggiorno di almeno mq. 14.

### 2 - Edifici per attività ricettiva alberghiera (alberghi)

Nel caso di interventi per attività ricettiva alberghiera, ai sensi della L.R. 4 marzo 1982, n. 11, le superfici minime restano così fissate:

#### 2.1 - Interventi sull'esistente

- a) la superficie minima complessiva deve essere pari a 20 mq. di solaio per posto letto;
- b) la superficie minima per ogni locale adibito a stanza non può essere inferiore a mq.8 se trattasi di stanza singola e mq. 12 se tratta si di stanza doppia.

#### 2.2 - Nuovi interventi

- a) la minima superficie complessiva di solaio non può risultare inferiore a mq. 800;
- b) per ogni posto letto deve essere riservata una superficie minima di 20 mq.;
- c) la superficie minima utile per ogni locale adibito a stanza non può essere inferiore a mq.9 se trattasi di stanza singola e mq. 14 se trattasi di stanza doppia.

### 3 - Edifici per attività ricettiva alberghiera (residenziali)

- a) La superficie minima di solaio complessiva dovrà risultare eguale o maggiore a 38 mq. per ogni unità ricettiva residenziale;
- b) la superficie minima complessiva è fissata in 750 mq. di solaio;
- c) qualora trattasi di interventi sull'esistente ta le minimo può essere ridotto del 20%.

### ART. 25 - TEMPERATURA ED UMIDITA' DEI LOCALI DI ABITAZIONE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 4, 2° e 3° comma, D.M. San.5 luglio 1975, e dell'art. 3 della L. 373/1976, la tempe ratura di progetto dell'aria interna deve essere compre sa tra i 18° C ed i 20°C, tenendo conto delle condizioni climatiche e del coefficiente volumico globale di isolamento termico.

Nelle condizioni di occapazione e di uso degli alloggi le superfici interne delle parti opache della parete non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

### ART: 26 - FATTORE LUCE E SUPERFICI FINESTRATE NEI LOCALI ABITABILI DI NUOVA REALIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, 2° comma, D.M. San. 5 luglio 1975, tutti i locali degli alleggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corri doi, vani scale e ripostigli, debbono fruire di illumi nazione naturale diretta.

Per ciascun locale di abitazione l'ampiezza del la finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna media non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

# ART. 27 - CUCINE O POSTI DI COTTURA NEI LOCALI ABITABILI DI NUOVA REALIZZAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE

Le cucine devono essere dotate di un condotto ver ticale prolungato sopra la linea del colmo del tetto per il convogliamento dei vapori e dei fumi di combustio ne.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. San. 5 luglio 1975, il posto cottura eventualmente annesso al locale di sog giorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e de ve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazio ne forzata sui fernelli.

### ART. 28 - STANZA DA BAGNO NEI LOCALI ABITABILI DI NUOVA REALIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale San. 5 luglio 1975, per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

### ART. 29 - NORME TECHICHE PER LA STABILITA! DELLE COSTRUZIONI

Nell'esecuzione degli interventi edilizi devono essere osservate le norme tecniche emanate con D.M.21 gennaio 1981 in attuazione del titolo I della legge 24 febbraio 1974, nº 64, nonchè, per gli interventi in zone dichiarate sismiche, quelle di cui al titolo II della stessa legge.

In particulare per le strutture in cemento armato o in ferro, sono osservate le norme tecniche ema nate in applicazione della legge 5 novembre 1971, nº 1086.

### ART. 30 - ISOLAMENTO TERMICO DEGLI IMPIANTI

Ai sensi della legge 30 aprile 1976 nº 373, e del relativo regolamento di e secuzione, gli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico, sono soggetti alla regolamentazione relativa all'isolamento termico.

Il rilascio della cencessione di edificare per gli edifici soggetti alla regolamentazione di cui sopra, può avvenire soltanto se le loro"carat teristiche di isolamento termico" sono comprese nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Per "caratteristiche di isolamento termico" si intende il " coefficiente volumico globale di dispersione termica" espresso in chilocalorie/ora per 1 mc. e per un salto termico di 1 grado centigrado.

Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento de gli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il Sindace, sentita la Commissione Edilizia, può deliberare, in base a considerazioni tecniche, circa l'obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti:

- isolamento termico delle coperture o dei solai su spazi aperti (porticati);
- isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti);
- isolamento termico dell'impianto di riscaldamento;
- miglioramenti della tenuta dei serramenti.

### ART. 31 - CARATTERISTICHE GENERALI PER LE CABINE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRI-CA NEGLI EDIFICI

Qualora venga richiesta dalla Società Enel la co struzione di apposita cabina di distribuzione dell'energia elettrica, questa dovrà:

- 1) avere superficie minima di mq. 16 con almeno una larghezza di mt. 4,50;
- 2) avere altezza minima del locale di mt. 3,00 (eccezionalmente riducibile a mt. 2,80);

- 3) essere munita di porta in ferro a battenti apribi li verso l'esterno, disposta sul lato maggiore, con la companza al aeno di mt. 1,20 e altezza di mt.2;
- 4) avere accesso indipendente direttamente da via pub blica o sempre agibile (servitù di passaggio);
- 5) dovrà essere ubicata al piano terra con piano di calpestio a quota superiore del piano di campagna;
- 6) dovrà essere areata da finestra di mq. 0,50, posta a cm. 30 sul pavimento del lato trasformatore e da ulteriore finestra di mq. 0,50 sopra la porta di ingresso;
- 7) il locale dovrà essere completamente impermeabile e, qualora sopra la cabina fessero previsti locali bagno e/o cucina, il solaio dovrà prevedere pro tezione con lastra di piombo dello spessore di mm. 15;
- non potrà essere autorizzato impiego di materiale combustibile;
- 9) le fondazioni dovranno essere previste in calcestruzzo di cemento (kg. 300 di cemento Portland 325 per mc. 0,8 di ghiaia e mc. 0,10 di sabbia);
  - -la muratura in mattoni pieni e semipieni doppio uni cm. 24x12x15 dello spessore di cm. 25, isolati dalle fondazioni;
  - -il solaio di copertura, qualora sottostante a negozi, dovrà avere un sovraccarico di 500 Kg./mq.;
  - -il solaio di calpestio, qualora sovrastante altri locali, dovrà avere sovraccarico di 2000 kg./mq.;
  - -il pavimento a quota superiore a quello di campagna, poggiante su terrapieno, dovrà essere costituito da:
    - vespaio spessore cm.30 in ghiaia grossa
    - sottofondo di cm. 10 in calcestruzzo cl.250(c.q. 2,5 al mc.)
    - cunicoli lungo due lati con superfici lisciate
    - pavimento in grés antisdrucciolevole
    - porte in opera su 2 cm. di malta cementizia for mata con q.li 3 di cemento per mc. di sabbia;
  - -l'intonaco dovrà essere in malta bastarda (200 kg. calce idraulica e 100 kg. cemento per mc.), frattaz

zata e finita in arenino se non a contatto con appartamenti, e finiti in intonaco non lisciato e rivestimento delle pareti e del soffitte in vermiculi te dello spessore di cm. 2 se a contatto con abitazioni.

10) il passaggio delle condutture dovrà essere previsto su strada pubblica; se su proprietà privata dovrà essere prevista servitù dell'elettrodotto.

### ART. 32 - MONUMENTI E RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI

Per qualsiasi modifica all'aspetto esterno o in terno di immobili di interesse artistico, monumentale ed archeologico, si applicano le disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939 nº 1089.

Qualora in corso d'opera siano rinvenuti elemen ti di presumibile interesse paleontologico, archeologico, artistico o storico, il titolare della concessio ne di edificare o dell'autorizzazione del Sindaco, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori, sono tenuti a farne denuncia immediatamente al Sindaco, che provvederà a far sorvegliare il cantiere ed a darne co municazione agli organi competenti, a norma della legge 1 giugno 1939 nº 1089 sulla tutela del patrimonio storico ed artistico.

### ART. 33 - DECORO E SICUREZZA DEGLI SPAZI

Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro ur bano; pertanto, devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possi bile, arborati.

Il Sindaco, ha facoltà di imporre la manutenzio ne e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

I distacchi tra i fabbricati ed i distacchi dai corsi d'acqua, non chiusi da apposita recinzione o comunque accessibili dal pubblico, devono obbligatoriamente essere sistemati in conformità alle disposizioni impartite dalla Amministrazione comunale.

Le aree inedificate od inedificabili comprese o immediatamente contigue all'abitato, ovvero ad aree di particolare pregio paesaggistico, deveno essere decoro samente mantenute e, a richiesta dell'amministrazione comunale, recintate. Le aree che non siano recintate ri manendo accessibili da spazi pubblici, deveno essere obbligatoriamente sistemate in mode da escludere pericolo per la pubblica incolumità e per l'igiene, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Sindaco sentita la C.E.

I proprietari sono responsabili della formazione abusiva di scarichi e discariche e devono pertanto
provvederealla pulizia, alla rimozione di materiali
che vi vengono depositati ed allo smaltimento della
acque; essi inoltre devono provvedere a tagli periodici dell'erba ed evitare in modo assoluto la libera
crescita di erbacce e sterpaglie.

#### TITOLO 20 - WORME URBANISTICHE - EDILIZIE

### ART. 34 - NORME GENERALI SUGLI S.U.A. DI IN IZIA... TIVA PRIVATA

I proprietari interessati o chi li rappresenta, potranno chiedere l'autorizzazione a realizzare i piani in oggetto, presentando i documenti o i disegni di cui all'articole 7 del presente Regolamento edilizio, gli atti relativi ai vincoli, ed alle ser vitù esistenti o da istituirsi che dovranno essere stipulati a favore del Comune, prima di intraprende re le opere progettate, con apposita convenzione da approvarsi del Consiglio Comunale (ai sensi e nelle forme dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942, nº 1150 e s.m.).

Oltre al rispetto delle norme di attuazione del P.R.G.: la Commissione Edilizia dovrà verificare:

- che il Piano di lottizzazione si riferisca ad un'area formata da proprietà immobiliari contigue e che non pregiuditai la fermazione eventuale di S.U.A. esteso a tutta la zona;
- 2) che le nuove costruzioni si accordino armonica mente con gli edifici e con l'ambiente esisten te (anche per quanto riguarda le visuali vicine e lontane), senza dar luogo alla messa in vita o alla formazione di frontespizi nudi ecc., e che garantiscano il rispetto delle peculiarità paesaggistiche, storiche ed archeologiche della zona;
- 3) che l'ordinamento e la disposizione degli edifici corrisponda alle buone norme dell'urbanisti ca, assicurando in particolare il massimo soleggiamento possibile a tutti i fabbricati in progetto, non chè a quelli circostanti esistenti, ed una efficiente viabilità di servizio, sia per le case singole sia per il complesso.

### ART. 35 - RAPPORTO TRA VOLUME EDIFICATO E SERVIZI

Gli strementi arbanistici attuativi di iniziativa privata devranno assicurare, nelle diverse zone, i rapporti ettimali di spazio pubblico o per attività e destinazioni collettive (al netto della rete viaria) fissato dal P.R.G.).

### ART. 36 - RILASCIO DI SINGOLE CONCESSIONI PREVIA

Tutte le opere previste all'interno del P.L. approvato nei modi previsti dalla vigente legislazione, sono soggette alle singole concessioni di edificare disciplinate dagli artt. 2 e 4 del presente R.E.

In sede di rilascio, potranno essere consentite modificazioni planimetriche ed altimetriche non superiori a ml. 1,50, senza variazioni di volume, nel rispetto delle distanze e delle altezze massime consen tite per ogni singola zona.

### ART. 37 - CORTILI CHIUSI, CHIOSTRINE

Salvo quanto diversamente disposto dagli Strumen ti Urbanistici non sono ammessi nelle nuove costruzio ni cortili chiusi, chiostrine e simili.

I cavedi sono ammessi esclusivamente per il passaggio di condutture e canalizzazioni.

Nei cortili a "C" o poligonali deve sempre potersi inserire un cerchio con diametro = 10 mt. .

La superficie libera circoscritta non potrà mai essere inferiore ad 1/4 della sommatoria delle superfici delle fronti che la delimitano.

Nella sommatoria delle fronti sono escluse quel le che hanno altezza inferiore a mt. 5,00.

L'altezza delle fonti viene calcolata dal terre no sistemato fino all'estradosso dell'ultimo solaio, anche se arretrato rispetto al filo della fronte, in misura inferiore od uguale a mt. 3,00 dal punto d'in contro fra la facciata e l'estradosso del solaio su cui il corpo arretrato va ad impostarsi.

Il certile così risultante può essere completamente coperto per 1 piano, in tal case i conteggi vanno raffrontati al solaio di copertura del cortile.

### ART. 38 - BASSI FABBRICATI PERTINENZIALI-PERTINENZE DI UN FABBRICATO

Le pertinenze di un fabbricato sono i manufatti non abitabili e destinati al servizio esclusivo del medesimo.

Tale destinazione deve risultare nell'autorizza zione o nella concessione.

Le pertinenze, sia di tipo condominiale che sin golo, comprendono i locali adibiti ad autorimessa, a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici e le opere di sistemazione, arredo e recinzione del ter reno.

### ART. 39 - PARCHEGGI PRIVATI

Indipendentemente dalle aree a parcheggio eventual mente previste negli spazi pubblici, o in EP. o in P. D.L., ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, nº 765, ogni edificio deve essere dotato di aree (coper te o scoperte, in questo caso però all'uopo asservite) per il parcheggio, nella misura fissata dal P.R.G..

Nel calcolo della cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggio non si tiene conte delle pertinenze.

Le aree a parcheggo (comprensive di spazi per manovra, ecc.), possono essere riservate sia all'interno dei fabbricati (anche in interrato) sia all'esterno, ed anche in aree che non formano parte del lotto, purchè as servite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario.

### ART. 40 - PROSPETTI DEI FABBRICATI

Tutte le fronti degli edifici in genere e le recinzioni dovranno, per l'uso dei materiali, delle forme e dei colori, uniformarsi all'ambiente circostante ed alle esigenze del pubblico decoro.

Così tutte le decorazioni, ornamenti, infissi, insegne, vetrine sulle facciate, dovranno essere approvate dalle Autorità, nè potranno essere rimesse senza il permesso.

Il Sindaco ha la facoltà, tramite ordinanza, a ri chiedere la ricoloritura ed il ripristino delle faccia-te prospicienti su pubblica via, piazza o da essi visibili.

I proprietari dovranno provvedere di propria iniziativa alla tinteggiatura delle fronti dei loro fabbr<u>i</u> cati esposti alla pubblica vista.

Trascorsi inutilmente i termini fissati, il Sindaco è in facoltà di far procedere direttamente alla ripu
litura ed al coloramento di cui trattasi a spese dei pro
prietari negligenti, i quali saranno obbligati a rimborsare, entro un mese dal giorno della partecipazione, le
spese incontrate dal Municipie.

Qualora l'arretramento della costruzione dal filo stradale metta in vista frontespizi nudi o parti di edifici non bene definiti, il nuovo costruttore dovrà provvedere a finire e tinteggiare o rivestire tali parti nel modo che l'Autorità riterrà necessario per il pubblico decoro.

L'Amministrazione potrà sempre apporre e mantenere targhe, lapidi, ecc. sui muri fronteggianti vie e spazi pubblici.

Nelle nuove costruzioni i balconi potranno sporgere su suolo pubblico per 1/15 della larghezza della via o spazio pubblico, e l'intradosse degli stessi do vrà distare dal suolo almeno mt. 4,50.

Nei fabbricati prospettanti direttamente su vie o spazi pubblici, il solaio del 1º piano dovrà avere in-

tradosso ad almeno ml. 3,50 dal piano stradale, salvo diverse indicazioni in sede di PF. o di P.d.L. .

Le finestre dei piani terreni non potranno avere ante apribili verso l'esterno o grate sporgenti su suolo pubblice (strade o marciapiedi).

Eventuali tende riducibili sporgenti per botteghe, ecc., dovranno essere autorizzate dal Sindaco, comunque tali tende non potranno sporgere in misura superiore a mt. 1,30 e dovranno avere altezza dal suolo eguale o superiore a mt. 2,50.

Nella zona A (C.S.) non sono consentite insegne a bandiera, mentre tutte le altre prescrizioni del pesente articole saranno regolamentate dallo S.U.A..

Nelle zone frazionali (CF1 e CF2) non sono con sentite insegna a bandiera, eventuali sporti, balconi e tende non dovranno insistere su suolo pubblico.

#### ART. 41 - GRONDE E CANALI DI DISCESA

Ogni fabbricato, sia coperto a tetto sia a lastrico solare, deve essere munito di un canale di gronda di ampiezza sufficiente per ricevere e convo gliare le acque pluviali ai condotti in discesa.

Questi dovranno, per almeno mt. 3 dall'eventua le spazio pubblico su cui prospettino, essere incas sati nelle murature e convenientemente protetti.

Al piede saranno muniti di pozzetto con sifone ispezionabile, donde si collegheranno alla rete di raccolta, secondo quanto definito dall'apposito schema che dovrà essere allegato al progetto.

#### ART. 42 - MARCIAPIEDI

Tutte le strade e gli spazi pubblici o aperti al pubblico transito, dovranno essere muniti di mar ciapiedi.

In carenza di indicazioni, essi devono essere

di sezione utile pari al 15% della larghezza della strada e comunque non inferiore a ml. 1,50, sal vo quanto diversamente disposto dagli S.U..

La loro costruzione, ricostruzione, sistemazione, se a cura dei frontisti, e l'eventuale inserimento di griglie e lucernari a raso, devono far parte di apposito progetto, da autorizzarsi da par te del Sindaco.

## ART. 43 - INTERCAPEDINI

Lungo i fronti dei fabbricati, in fregio a vie e spazi pubblici, potrà consentirsi la costruzione di intercapedini interrate su suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- che siano praticabili per tutta la loro lunghezza (nonostante gli eventuali setti trasversali reggi spinta);
- che abbiano dimensioni minime di ogni punto di mt. 0,50x2,20;
- che siano convenientemente aereate con griglia a soffitto o altro, se possibilmente illuminate con lucernari o altro.

Tali intercapedini saranno soggette a servitù verso il Comune, che potrà utilizzarle per il passaggio di condutture di vario genere ed altresì autorizzare a ciò altri Enti o Società fornitrici di servizi pubblici.

# ART: 44 - MURI DI SOSTEGNO

I nuovi muri di sostegno per la sistemazione di terreni in pendio non possono superare i mt. ] di altezza misurata dal terreno naturale.

Essi fanno parte integrante dell'opera a cui sono collegati e devono ottenere regolare concessione di edificare anche se singole opere di sostegno

del terreno; devono essere eseguiti a perfetta regola darte ed evitare pericolosi slittamenti.

rali opere vanno eseguite in pietra a faccia vi sta o cemento a faccia costa qualora la tipologia architettonica del corpo di fabbrica collegato o particolare forma architettonica del muro stesso ne garanti scano un sufficiente fattore estetico.

Le costruzioni direttamente collegate ai muri di cui sopra, dovranno distare da questi minimo ml.3.

#### TITOLO 3º - ELEMENTI DI ABITABILITA'

## ART. 45 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sono locali di abitazione quelli in cui si svol ge la vita, la permanenza o l'attività delle persone.

- A.1 soggiorni, pranzo, cucine, camere da letto, posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;
  - uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettu ra, gabinetti medici.
- A.2 negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;
  - laboratori scientifici-tecnici, servizi igienici di edifici di cura ed ospedalieri;
  - officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio relativi ad attività di lavoro, cuci ne collettive;
  - parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine, ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
  - magazzeni, depositi od archivi, dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le opera zioni di carico, scarico e pulizia.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.

- S.1 servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva, nei complessi scolastici e di lavoro;
- S.2 a) scale che collegano più di due piani;
  - b) corridoi e disimpegni;
  - c) magazzeni e depositi in genere;
  - d) autorimesse di solo posteggio;

- e) salette di macchinari che necessitano di avviamen to o di scarsa sorveglianza;
- f) lavanderie, stenditoi e legnaie;
- S.3-a) disimpegni inferiori a 10 mq.;
  - b) ripostigli o magazzeni inferiori a 5 mg.;
  - c) vani scala colleganti solo due piani;
  - d) salette macchine con funzionamento automatico, salvo le particolari norme degli Enti preposti al la sorveglianza di impianto o gestione.

I locali non espressamente elencati vengono clas sificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione, su parere della Commissione Edilizia.

# ART. 46-CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Tutti i locali di categoria A devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nello ambiente.

Il rapporto tra le superfici della finestra e del pavimento deve essere non inferiore a 1/8, così come previsto all'art. 26.

Le dimensioni minime dei locali devono essere:

- lineari planimetriche ml. ?, 20;
- di superficie secondo quanto indicato all'art. 24, fatta eccezione per i negozi le cui superfici mini me restano quelle fissate dal Piano di Sviluppo della rete di vendita.

Fatto salvo quanto precisato all'art. 23, l'al tezza minima dei locali per la categoria A2 deve essere pari ad almeno mt. 3,50.

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le eccezioni delle centrali termiche.

Il rapporto tra superficie delle finestre e quella dei pavimenti deve essere non inferiore a 1/12: in nessun caso la dimensione minima della finestra può essere minore di mq. 0,4.

Le dimensioni minime dipendono dalla partico lare attribuzione dei focali; l'altezza minima con sentita è di mt. 2,40 con l'eccezione dei locali destinati a cantina e garage, per i quali l'altezza minima netta può essere consentita fino a mt. 2,10, salvo quanto previsto all'art. 23.

I locali di categoria \$1 non possono avere accesso diretto da locali di cat. 1 se non attraverso disimpegno, salvo in caso di unità edilizia (appartamento, complesso, uffici, alberghi) con più servizi igienici di cui almeno uno deve avere le caratteristiche precedenti e gli, altri l'accesso da locali cui sono specificatamente attribuiti.

I cavedi, quando esplicitamente ammessi, dovranno avere angoli interni compresi tra 80° e 100°,
potranno areare ed illuminare solo locali di cat.
S1 ed S2, nessun aggetto interno porà superare i 5
cm., salvo la gronda che tuttavia sarà contenuta
in 30 cm.; il fondo del cavedio dovrà essere lastri
cato per assicurare il deflusso delle acque piovane
e l'accesso diretto dai locali comuni e dovrà avere
una superficie minima di mg. 13.

La distanza media minima fra le pareti fronteg gianti del cavedio dovrà essere di ml. 4,50.

#### ART. 47 - AREAZIONE ED ILIUMINAZIONE

Ogni alleggio dovrà, di norma, avere riscontro d'aria affacciandosi su almeno due fronti diversamente orientati.

Gli alloggi da "una aria sola", cioè affaccian ti su un solo fronte, potranno essere consentiti solo quando l'orientamento sia sud-est, sud-ovest.

In tutti i locali di abitazione non permanente, passaggi e disimpegni, delle costruzioni residenziali, e nei locali di uso comune, di alberghi e comuni tà, di costruzioni per attività direzionali o commer ciali (grandi magazzini e simili), o di quelle per lo spettacolo, l'illuminazione e l'areazione naturale po tranno essere parzialmente sostituiti con illuminazione ed areazione artificiale, quando le dimensioni dei locali e degli impianti installati garantiscano condizioni igieniche altrettanto valide, a giudizio dell'ufficiale sanitario, e sempre nel rispetto delle norme vigenti.

I servizi igienici, se privi di ventilazione naturale, potranno avere condetta di ventilazione forza ta che devrà giungere fino al piano dell'altimo solaio di copertura nel caso di copertura piana, ed al di sopra del tetto nel caso di copertura a falde inclinate.

## ART. 48 - SOTTOTETTI E SEMINTERRATI ABITABILI

I locali di sottotetto potranno essere adibiti ad abitazione purchè l'altezza media sia non inferio re a mt. 2,70 (con minimo assoluto di mt. 2,00), e l'areazione ed illuminazione siano assicurate in modo adeguato.

I locali seminterrati potranno essere adibiti ad uffici o cucine nel caso di edifici ricettivi al berghieri (alberghi), solo quando:

- abbiano pavimento isolato dal suolo con vespaio di almeno 30 cm. o intercapedine ventilata ed adatti isolamenti;
- siano isolati dal terreno circostante mediante intercapedine areata;
- sporgano di almeno mt. 1 oltre il terreno circostante;
- abbiano requisiti igienici, areazione e ventilazione regolamentari.

Potranno consentirsi soppalchi solo ove l'al tezza netta complessiva sia di almeno mt. 5 ed a con dizione che la superficie del soppalco risulti pari o inferiore al 50% a quella del locale su cui si affaccia.

#### ART. 49 - SCALE

Le scale che servono più di un alloggio dovranno a: vere pendenza non maggiore a 35° e larghez a di rampa e di ripiano non minore di mt. 1,10.

Esse saranno adeguatamente illuminate con luce diretta in modo da evitare, sia nello scendere che nel salire, pericolo di cadute.

## ART. 50 - MURI PERIMETRALI E SOLAI DI COPERTURA

I muri che chiudono i locali di abitazione dall'e sterno dovranno avere camere d'aria ad interposto strato di materiale isolante ed intonaco sulle due facce e quelli divisori tra alloggi diversi e verso scale o anditi chiusi saranno doppi; di almeno 20 cm. di spessore.

Potranno consentirsi spessori minori purchè con adatti materiali si assicuri idoneo isolamento termi co ed acustico.

I solai terminali saranno di almeno 25 cm. .

I tetti piani soprastanti locali abitabili dovran no essere adegmatamente coibentati, preferibilmente formando doppio solaio con intercapedine areata; in ca so diverso, con strato coibente di analogo effetto.

Nel caso di doppio solaio l'altezza massima sarà misurata dall'estradosso della soletta di copertura del l'ultimo piano.

# TITOLO 40 -- NORME IC IENICHE

#### ART. 51 - IG IENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

E' vietato fabbricare su terreni insalubri, putrescibili, ecc., se non dopo averrimosso del tutto le materie putrescibili ed aver assicurato, con adatti isolamenti impermeabili che la eventuale umidità non si trasmetta assolutamente al fabbricato.

Analogamente, il fabbricato sarà difeso dalle infiltrazioni di acqua piovana e di superficie, al cui smaltimento si dovrà provvedere per tutta la proprietà.

Nelle zone collinari il seminterrato deve esse re circondato almeno sui lati "a monte" da adatta intercapedine areata larga almeno 60 cm. ed in modo che l'estradosso della sua base risulti almeno più basso di cm. 20 dell'estradosso del primo solaio.

## ART. 52 - SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE

Tutte le acque meteoriche cadute sulla proprietà devono essere adeguatamente smaltite e convogliate alla eventuale fognatura pubblica o a pozzi pendenti di numero e dimensioni sufficienti ad evitare qualunque tracimazione su aree altrui.

La canalizzazione bianca avrà in ogni punto pendenza non inferiore all'1% e pozzetti di ispezione in ogni gomito o deviazione.

I pluviali di raccolta saranno almeno 1, di cm.8 di diametro, ogni 80 mq. di copertura (misurato in orizzontale).

Gli scarichi delle acque nere o di rifiuti, saran no effettuati con condutture a perfetta tenuta, pendenza non inferiore al 2% immesso nelle colonne verticali, previo sifone idraulico di almeno cm. 2.

Le colonne saranno contenute in apposite canne più larghe in modo da risultare ben staccate dalle pareti e termineranno con torrino di e salazione.

L'intera canalizzazione deve essere ispezionabile con pozzetti almeno ogni mt. 10 di sviluppo
ed in tutti i gomiti acuti e sarà immessa nella eventuale fognatura pubblica con interposto sifone
approvato dalle Autorità, ovvero inviata ai pozzi
neri o in fosse per la depurazione biologica (secondo le norme vigenti).

#### ART. 53 - POZZI NERI - POSSE BIOLOGICHE

Si fa rimando alle disposizioni di cui alla L.R. nº 38/1982.

# ART. 54 - RIFIUTI SOLIDI

Ogni nuova costruzione dovrà sottostare alle norme dell'Amministrazione relativamente al ritiro dei rifiuti solidi ed il costruttore dovrà provvede re ad ogni prescrizione venisse data.

Gli esercizi pubblici e commerciali producenti rifiuti in abbondanza o putrescibili, dovranno essere dotati di apposito ed adeguato contenitore collocato in modo da essere di facile accesso e da non recare molestia ad alcuno.

## ART. 55 - CANNE FUMARIE

Per ogni apparecchio o installazione che provochi combustione o produzione di fumo o vapori (li
mitatamente a quelli ammessi nelle zone di abitazio
ne), occorre provvedere sia alla depurazione o limi
tazione del famo in modo da evitare qualsiasi inqui
namento atmosferico, sia all'allontanamento in posizione tale da non arrecare danno alle abitazioni
circostanti.

Pertanto, le canne fumarie avranno sezione adegua ta e sfoceranno almeno 1 mt. al di sopra del punto più alto della copertura (in casi particolari le Autorità potranno imporre altezze maggiori).

Esse saranno in materiale resistente al calore, liscio ed impermeabile al fumo ed all'umidità, facilmen te pulibili.

In particolare, ogni cucina dovrà essere munita, oltre alla canna fumaria, di una condotta di scarico per i gas di città, di adeguata dimensione.

Quando le canne fumarie accostino o attraversino strutture combustibili, saranno staccate e coibentate in modo da evitare ogni pericolo d'incendio.

## ART. 56 - APPROVIGIONAMENTO IDRICO

Per ogni nuova abitazione che preveda l'uso di acqua potabile, dovrà essere precisato il modo in cui si intende effettuare l'approvigionamento di tale acqua, qualora non esista impianto prossimo di acquedotto, e, ove esiste impianto di acquedotto, dovrà prodursi dichiarazione del concessionario del servizio che è possibile l'erogazione continua di 1. 250 pro die per ogni abitante insediabile, con rapporto 1 ab./80 mc..

L'installazione e l'uso dei pozzi, sorgenti, ecc., sarà consentito soltanto nel rispetto di tutte le norme di igiene vigenti, previ gli esami di legge che garanti scano la assoluta purezza e costanza dell'acqua.

## ART. 57 - IMPIANTI DOMESTICI G.P.L.

L'eventuale installazione di impianti domestici g.p.l. dovrà seguire questi criteri:

1) installazione della bombola di g.p.l. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di uti lizzazione (ad esempio: fuori i balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del lo-

cale ed areate direttamente verso l'esterno);

- 2)protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica a perta verso l'esterne e chiusa ermeticamente.

  Tale tubazione dovrà essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso.

  La tubazione flessibile di collegamento fra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore, deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed alla a zione chimica del g.p.l..

  Le giunzioni del tipo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particola re usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- 3)per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma, può risultare utile l'applicazione di adatti dispositivi i n commercio.

# ART. 58 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

L'impianto di riscaldamento, oltre a rispondere alle norme e d alle prescrizioni dei VV.FF. e dira mate espressamente dal Ministero competente, dovrà a vere i seguenti requisiti:

- accesso diretto all'esterno al locale caldaia ed al deposito combustibile;
- 2) canna fumaria prolungata oltre tutte le altre can ne emergenti sul tetto e munita di depuratore dei fumi (se il fabbricato supera i 2000 mc.).
  - All'interno degli alloggi dovrà essere adeguata mente coibentata onde evitare trasmissione di calore diretta;
- 3) il locale caldaia e gli apparecchi possibili fonti di rumore dovranno essere adeguatamente coiben tati e protetti onde evitare ogni rumorosità verso i locali abitabili.

# ART. 59 - IMPIANTI ELETTRICI

Ogni fabbricato ad uso abitazione dovrà avere predisposte tutte le canalizzazioni murarie per il passaggio degli impianti idraulici, elettrici (e te lefonici e TV). secondo le prescrizioni C.E.E. .

Inoltre, ogni fabbricate dovrà essere dotato di un locale, facimente accessibile, per i contatori elettrici degli appartamenti, secondo le prescrizioni Enel.

Le canalizzazioni murarie dovranno far capo a tale locale.

## ART: 60 - SERVIZI E IENICI

Oltre a quanto disposto all'art. 28, quando l'alloggio supera i 150 mq. è prescritto il doppio servizio igienico.

Tutti gli apparecchi possono essere contenuti in uno stesso locale, avente le seguenti caratter<u>i</u> stiche:

- superficie maggiore di mq. 4,00;
- 2) areazione ed illuminazione diretta dall'esterno mediante finestra apribile almeno di mq.0,70, di lato non inferiore di cm.50 e davanzale non più alto di mt. 2,00, o areazione artificiale;
- pavimenti e pareti fino all'altezza almeno di mt. 1,60 in materiale impermeabile e lavabile;
- 4) vaso we a chiusura idraulica, con sifone ventilato direttamente, ed altri apparecchi pure muniti di sifore idraulico direttamente ventilato.

L'accesso al locale deve avvenire da un locale a disimpegno (che deve essere areato dall'esterno come al punto 2) se è a superficie maggiore di mq. 10 o direttamente dalla camera da letto quando, essendoci altri servizi, è ad uso esclusivo di questa.

Nel caso di doppi impianti gienici, il secondo servizio può essere costituito da un locale contenen te selo il wc, con accesso da un locale antilatrina; questo potrà eventualmente avere le seguenti caratte

#### ristiche:

- 1) superficie maggiore di mq. 1,10, con lato minimo a 90 cm.;
- 2) le caratteristiche 2,3,4 del locale igienico principale.

I servizi igienici di uso comune di alberghi e residenze comunitarie, di costruzioni per attività direzionali e commerciali e di quelle per lo spettacolo, fermo restando il rispetto di tutte le norme e le disposizioni vigenti, dovranno essere dota ti di servizi igienici in numero e posizione adegua ti.

In particolare dovranno prevedersi servizi distinti per il pubblico (diviso per i due sessi) e per il personale presente nei locali stessi (quando questo già non disponga di altri servizi, ed eventualmente, se occorre, diviso per sessi).

Ciascuno dei gruppi di servizi così distribui ti dovrà prevedere oltre al locale delle latrine vere e proprie, un locale, areato indipendentemente, di antilatrina, contenente i lavabi o altri ap parecchi igienici.

Dovranno inoltre prevedersi docce e relativi spogliatoi per il personale d'ambo i sessi, in numero e posizione adeguati, in tutti i casi in cui il tipo di attività cui è addetto il personale stesso lo consigli.

## ART. 61 - EDIFICI PER L'AGRICOLTURA

Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai, ecc., possibilmente saranno tenuti lontano dalla casa di abitazione.

Se formano corpo con essa non dovranno avere comunicazione diretta con gli ambienti di abitazione, ma essere separati con muri di sufficiente spessore, non inferiore a cm. 30.

Salvo disposizioni speciali per le vaccherie, le stalle saranno ampie, di altezza non minore di mt. 3, di cubatura non inferiore a mc. 30 per animale grosso, e 10 per ogni capo di bestiame picco lo.

Il pavimento delle stalle avrà sufficiente in clinazione ed avrà una cunetta di raccolta che sboc cherà fuori della casa e condurrà le acque stallati che nella concimaia, oppure in apposito pozzo nepo; le pareti delle rastrelliere, le mangiatoie dovranno potersi facilmente pulire e disinfettare.

Nei locali di nuova costruzione, le stalle non possono avere apertura nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione ed a distanza mino re di mt. 25 in linea orizzontale.

## ART. 62 - CONCIMATE

Le concimate dei cascinali dovranno essere costruite in muratura con il fondo e le pareti impermeabili; saranno provvedute di pozzetto impermeabile per la raccolta dei liquidi e dovranno trovarsi a distanza non minore di mt. 25 dalle abitazioni o dai pozzi.

La superficie della platea e la capacità dei pozzetti di raccolta saranno stabilite volta per volta a giudizio degli uffici competenti, in relazione al numero degli animali ricoverati.

I mucchi di letame e di ogni altra sostanza pu trescibile sono ammessi soltanto in aperta campagna, a distanza non inferiore di mt. 25 dalle abitazioni e dai pozzi.

#### TITOLO 5. - NORME DI ESECUZIONE

## ART. 63 - RECINZIONI

Lungo tutte le strade provinciali, le costruzio ni e le recinzioni sono soggette alle speciali norme in vigore.

Le recinzioni di norma non più alte di mt. 2, de vono essere intonate a quelle eventualmente esistenti, ed approvate assieme al progetto generale.

Le Autorità potranno prescrivere nelle zone determinati tipi (chiusi ed aperti, ecc.) di recinzioni.

## ART. 64 - NORME DI SICUREZZA E DI DECORO RIPRISTINI

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico in dipendenza dell'attività di cantiere senza la relativa autorizzazione del Sindaco, il quale può concederla a seguito di specifica domanda presentata dal titolare della concessione del l'autorizzazione ad edificare e dopo l'espletato pagamento dell'apposito canone e del connesso deposito cauzionale.

Nella domanda devono essere specificate l'ubicazione e la superficie del suolo da occupare e de vono essere fornite precise garanzie circa la continuità dal passaggio pubblico e la sicurezza dei passanti.

I ponti, le scale, le rampe di servizio ed ogni altra installazione di cantiere devono essere realizzati in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il cantiere ubicato in zona abitata o prospiciente su spazi pubblici o comunque visibile da que sti, deve essere cintate e mantenuto libero da materiali inutili o di pericolo per le persone.

Le recinzioni ed ogni altro eventuale impedimen to, debbono essere provvisti di idonee segnalazioni (bande bianche e rosse negli spigoli, luci rosse not turne, dispositivi rifrangenti) per evidenziare i la vori in corso.

I ponti di servizio verso gli spazi pubblici non devono, disturbare il passaggio e comunque non possono presentare, in corrispondenza dei punti di transito, strutture orizzontali e sporgenze ad altezza inferiore ai m. 2.50.

Idonei accorgimenti devono essere posti in atto ad evitare la caduta di polvere, schegge e materiali.

Nel caso di lavori estermi, anche di lieve entità, ai piani superiori o al tetto di un fabbricato, qualora non sia possibile predisporre idonei ripari, il passaggio di persone e la sosta di veicoli nelle zone di pericolo deve essere interdetto con l'instal lazione di apposite segnalazioni e transenne.

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore dovrà togliere gli steccati, le barriere, i ponti ecc., stabiliti per il servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il pubblico suolo in perfetto stato e netto da ogni materiale, dandone in pari tempo avviso al Sindaco per la opportuna verifica nel caso in cui la restituzione ed il ripristino del suolo fosse difettosa ed incompleta.

Allerquando il costruttore trascurasse di ripri stinare in perfetto stato il selciato od il lastrico del suolo pubblico da lui manomessi, o l'uno o l'altro non sia ripristinato a compiuta regola darte, la riparazione o il ristabilimento del selciato o del la strico, saranno eseguiti a cura del Municipio ed a spese del costruttore, il quale sarà tenuto a farne debito rimborso al Comune, dietro semplice presentazione della distinta delle spese stesse, munita del visto del Sindaco.

Quando i lavori si eseguiscano dietro regolare permesso con ponti a castello su ruote, questi deb bono essere convenientemente assicurati alle case con corde di canapa o metallo.

E, ove per la ristrettezza della via, si renda, con tali ponti a castello impossibile o pericoloso il transito, sarà obbligo del costruttore di porre col debito permesso del Sindaco, agli imbocchi di quel tratto di via, barriere che segnalino la interruzione del transito per essa.

## ART. 65 - DEMOLIZIONI

Ogni opera di demolizione, anche parzide o li mitata, dovrà essere regolarmente autorizzata dall'Autorità competente.

Essa dovrà evitare ogni danno o molestia a co se e persone (rumore, polvere, ecc.) se non stretta mente indispensabili.

E' vietato accumulare o calare macerie sugli spazi pubblici al di fuori degli spazi in concessio ne d'uso.

L'Amministrazione potrà indicare, caso per caso, le cautele da adottarsi nella esecuzione.

La terra ed i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzati sul luogo, dovranno essere trasportati agli scarichi pubblici.

Quando tali materiali siano o possano essere impregnate di sostanze fetide o moleste, debbono a-sportarsi immediatamente e non alle pubbliche discariche, ma stabilirsi nei luoghi che il Comune riter rà opportuni.

E' vietato gettare a basso, sia dai ponti di servizio sia dall'interno delle case, materiali di demolizione ed altro.

Questi materiali dovranno essere posti in idonei recipienti o tramoggie e calati con le dovute precauzioni, ed essere ammucchiati nei cortili od entro gli stescati e quindi trasportati agli scarichi pubblici.

Le demolizioni si faranno parzialmente e non in massa, adottando tutte le cautele, per evitare peri coli e danni, usando tutte le cure per ovviae al pol verio. A queste scopo dovranno innaffiarsi i muri prima e durante la demolizione, nonchè i cumuli di calcinacci, massimamente al momento di smuoverli.

Come negli scavi, così nelle demolizioni di muri, dovranno usarsi le necessarie cautele per impedire rovine e franamenti. E così si dovrà assicurare la stabilità dei muri,

E così si dovrà assicurare la stabilità dei muri, che vengono privati di appoggio, con validi puntelli.

## TITOLO 60 - NORME PARTICOLARI

# ART. 66 - TINTEGGIATURE FACCIATE

Ogni richiesta di ricoloritura di facciata deve interessare almeno la fronte ed i risvolti dello intere edificio.

Ogni richiesta di tal tipo dovrà essere ogsetto di esame da parte della C.E. .

Per gli ambiti di interesse storico e ambientale, il richiedente dovrà presentare le fotografie dello stato attuale e copie dei disegni di facciata, debitamente colorate; dovrà altresì essere presentato campione dei colori.